REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL "GARANTE DELLA PERSONA DISABILE"

Art. 1 – DEFINIZIONE E FUNZIONI

- 1. Presso il Comune di Valguarnera Caropepe (d'ora in poi anche solo Comune) è istituito il "Garante della Persona Disabile" (d'ora in poi anche solo Garante) i cui compiti e funzioni sono disciplinati dal presente regolamento oltre che dalla normativa di settore.
- 2. Le funzioni del Garante vengono esercitate per ottemperare a quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa di settore, inerente i diritti delle persone disabili, a livello regionale, nazionale, comunitario ed internazionale, con particolare riferimento a:
- Convenzione ONU ratificata dalla Legge 3 Marzo 2009, n.18;
- Costituzione della Repubblica artt. 2, 3, 4, 38;
- Legge 5 Febbraio 1992, n.104;
- Lo Statuto Comunale

Art. 2 - NOMINA E REQUISITI

- 1. Il Garanteopera a titolo gratuito,in piena autonomia politica ed amministrativae viene scelto all'interno di una lista di nominativi raccolti a seguito di apposito avviso pubblico predisposto dal Settore AA.GG. e Servizi Sociali del Comune, ogni tre anni, l'incarico è rinnovabile per una sola volta.
- 2. Il Garante è organo unipersonale nominato dal Sindaco, sentita la Commissione Sociale,tra coloro che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività, serenità di giudizio, con provata esperienza nel campo della disabilità e a seguito di comparazione dei curricula personali. È eleggibile al ruolo di Garante chi sia in possesso dei seguenti requisiti:
- a) idoneo curriculum dal quale si desuma esperienza almeno triennale di svolgimento di attività a tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità e della loro promozione e inclusione sociale;
- b) dia ampia garanzia di indipendenza;
- c) non sia membro del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale, comunale, della Direzione Aziendale delle Aziende Sanitarie Locali; di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali;
- d) non sia dipendente comunale né di altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo sia stato negli ultimi due anni, né sia amministratore di enti, società ed imprese a partecipazione pubblica nonché titolari, amministratori e dirigenti di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.
- 3. Il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione. Si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco dal D.Lgs. n. 267/2000.

4. Il Garante non può assumere il ruolo di mediatore né individualmente né collegialmente ai sensi decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa agli interventi effettuati come Garante.

Art. 3 - ATTIVITÀ E SEDE

- 1. Il Garante, in quanto organo monocratico, svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione. Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale possono richiedere relazioni e ascoltare il Garante relativamente alle azioni svolte e sulle iniziative assunte.
- 2. Fermi restando i principi di autonomia edindipendenza, il Garante condivide i propri obiettivi ed azioni con l'Assessorato Comunale alle Politiche Sociali e con il Settore Politiche Sociali.
- 3. Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni, di cui all'art.4 del presente Regolamento, fornisce annualmente al Sindaco e all'Assessore alle Politiche Sociali una relazione dettagliata delle attività svolte.
- 4. Il Garante ha accesso agli atti del Comune che siano inerenti le funzioni di sua competenza di cui all'art. 4 del presente Regolamento e, su richiesta, ne riceve copia.
- 5. Il Garante esercita la propria attività a titolo gratuito e con mezzi e strutture proprie. Tuttavia, in caso di necessità, può chiedere al Comune –previa richiesta anticipata –la disponibilità temporanea di uffici e/o sale per conferenze al fine di attività connesse all'esercizio della propria carica.
- 6. Il Comune doterà il Garante di uno specifico account email istituzionale e di una apposita sezione sul sito web istituzionale del Comune, dove sarà anche pubblicato il presente regolamento.

Art. 4- OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il ruolo del Garante a supporto dell'Amministrazione Comunale per ottemperare agli obiettivi preposti, si sostanzia segnalando e/o promuovendo tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone disabili, con particolare attenzione all'integrazione ed inclusione sociale.

A tal fine il Garante:

- esercita le proprie funzioni nei confronti di tutti gli uffici dell'Amministrazione Comunale e delle sue articolazioni territoriali, degli enti, istituzioni ed aziende dipendenti dall'amministrazione comunale o comunque sottoposte al suo controllo o vigilanza; nei confronti dei consorzi, società cui il Comune di Valguarnera Caropepe, a qualsiasi titolo, partecipi;
- nei confronti di tutte le forme associative alle quali il Comune stesso abbia affidato la gestione dei pubblici servizi che coinvolgano le persone disabili;
- favorisce, anche in collaborazione con gli Uffici comunali, l'esercizio dei diritti fondamentali della persona disabile, con particolare riferimento alla tutela della salute, all'assistenza, al lavoro, alla formazione;

- promuove le opportunità di partecipazione alla vita civile e sociale, alla cultura, alla comunicazione, all'informazione, allo sport e tempo libero;
- propone iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica su temi riguardanti le persone con disabilità.
- interviene, su istanza di parte o di propria iniziativa, per verificare eventuali ritardi, irregolarità e negligenze segnalate riguardo all'attività dei pubblici uffici di cui al precedente, al fine di concorrere al buon andamento, all'imparzialità, alla tempestività ed alla correttezza dell'attività amministrativa;
- sollecita tavoli tecnici di risoluzione di problemi segnalati nei confronti delle amministrazioni pubbliche interessate da provvedimenti e in collaborazione con i responsabili degli uffici interessati può proporre soluzioni e metodi di raccordo;
- sollecita soggetti privati cui si rivolgano eventuali reclami delle persone con disabilità illustrando i diritti violati, le modalità della violazione e proponendo possibili metodi di risoluzione delle stesse.
- collabora conil Garante nazionale e con quello regionale;
- si raccorda con Organismi di tutela verso i soggetti con disabilità presenti sul territorio.
- formula proposte all'Amministrazione Comunale finalizzate ad assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone disabili, alla loro integrazione ed inclusione sociale;
- propone all'Amministrazione Comunale lo svolgimento di attività di formazione dirette a soggetti pubblici e privati preposti a svolgere compiti di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone disabili, secondo i rispettivi ordinamenti di riferimento;
- il Garante non può intervenire e cessa il suo intervento quando per il medesimo fatto sia stato iniziato un qualunque procedimento giurisdizionale.
- 2.Il Garante per l'esercizio del proprio incarico ha, inoltre, facoltà di:
- a) accedere agli uffici pubblici o servizi aperti al pubblico e verificare la funzionalità dei servizi di assistenza e informazione resi alle persone con disabilità, l'assenza di barriere architettoniche e della comunicazione indirizzata a persone portatrici di disabilità sensoriale nonché intellettivo-relazionale, segnalando all'Assessorato dei Servizi Sociali, agli Uffici ed alle altre autorità competenti, eventuali violazioni e/o irregolarità;

b)informare i soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, indirizzandoli verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio (ai sensi della legge 1 marzo 2006, n. 67);

c)monitorare - previa apposita autorizzazione - le strutture e i programmi destinati alle persone con disabilità allo scopo di verificare la loro adeguatezza ai bisogni della persona disabile e prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza ed abuso.

Art.5- DIMISSIONI E REVOCA

- 1. Il Garante della Persona Disabile può dimettersi dalla carica per motivate ragioni. Le dimissioni operano dal momento in cui vengono presentate al Sindaco.
- 2. Il Sindaco può revocare dalla carica il Garante se si accerta la mancanza di uno dei requisiti e/o per gravi o ripetute violazioni di legge, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni o per accertata inefficienza.